



# COMUNE DI MASSA

Via Porta Fabbrica, 1, 54100 Massa - Tel. 0585.4901 - Fax 0585.41245  
Codice fiscale 00181760455 - Partita iva 00181760455  
[www.comune.massa.ms.it](http://www.comune.massa.ms.it)

Spett.le  
**EVAM S.p.A.**  
**Loc. Prati della Ciocca**  
**54100 MASSA (MS)**

P.E.C.: [evam@pec.acquafonteviva.it](mailto:evam@pec.acquafonteviva.it)

**Oggetto: Deliberazione Giunta Comunale N. 225 del 29/10/2020. Indirizzi Organismi Partecipati.**

Con la presente si trasmettono gli indirizzi approvati con l'atto indicato in oggetto affinché vengano adottate le misure conseguenti.

Si richiama il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2020 nella cui sezione strategica sono state definite le linee di indirizzo strategiche degli organismi controllati in materia di politiche del personale e contenimento dei costi di funzionamento che di seguito si riportano:

- a) Adozione di una programmazione del fabbisogno del personale, articolata su base triennale e aggiornato di anno in anno, improntata al contenimento dei costi del personale, sia attraverso il contenimento dei costi degli oneri contrattuali sia mediante una politica assunzionale che sia coerente con la necessità di garantire l'efficacia ed efficienza delle attività e compiti assegnati alla società e con le sue prospettive di sviluppo.
- b) Contenimento dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, nei limiti di quanto attribuito il precedente anno da ridurre proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio.
- c) Divieto di procedere ad assunzioni di personale in presenza di apprezzabili squilibri gestionali fino a che non siano ripristinate, con opportune azioni correttive, le condizioni di equilibrio della gestione.
- d) Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale con target % non inferiore rispetto alla media del triennio precedente;
- e) Rapporto % tra costi di funzionamento per "Servizi" (B7 da Conto Economico) e Valore della Produzione con target % non superiore rispetto al triennio precedente;
- f) Riduzione dell'indebitamento complessivo;
- g) Miglioramento della gestione economico/patrimoniale;

- h) Miglioramento/mantenimento del Margine Operativo Lordo;
- i) Adozione di indicatori di valutazione del rischio di crisi aziendale da inserire in appositi programmi da allegare alla relazione sul governo societario, come disposto da Art. 6, commi 2 e 4, D. Lgs. 175/2016.

In relazione alle linee di indirizzo strategiche richiamate si allega alla presente lo stralcio del piano degli indirizzi operativi approvato con il citato atto GC 225/2020.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti si coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti.

  
IL DIRIGENTE  
Dott. Bruno Facibella

*Allegati:*  
*Stralcio piano obiettivi operativi EVAM*



## COMUNE DI MASSA

**Allegato 1) - DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI E OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONALI DA ASSEGNARE AGLI ORGANISMI PARTECIPATIDAL COMUNE DI MASSA PER L'ESERCIZIO 2020\_2022** (in applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 147 quater del d.lgs n. 267/2000).

### Sommario

1. INDIRIZZI E OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO .....	2
QUADRO NORMATIVO VIGENTE .....	2
INDIRIZZI E OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO .....	3
INDIRIZZI E OBIETTIVI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ .....	3
INDIRIZZI GESTIONALI IN ORDINE AL REGIME AUTORIZZATORIO RELATIVO ALLE ASSUNZIONI .....	5
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI .....	5
2. OBIETTIVI GESTIONALI .....	5
PREMESSA E AMBITO APPLICATIVO .....	5
OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....	6
OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI .....	7
MONITORAGGIO SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI .....	7

## 1. INDIRIZZI E OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

### QUADRO NORMATIVO VIGENTE

La regolamentazione del rapporto tra le pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate in ordine alla gestione del personale è, oggi, contenuta nell'art. 19 T.U.S.P..

Tale normativa appare innovativa rispetto al precedente quadro legislativo di riferimento, costituito dall'art. 18, comma 2 bis del D.L. n. 112/2008, oggi applicabile, per effetto di quanto previsto dall'art. 27, comma 1 T.U.S.P., alle sole aziende speciali ed istituzioni.

L'art. 19 T.U.S.P. stabilisce in particolare:

*“1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.*

*2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

*3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

*4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.*

*5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.*

*6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.*

*7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

*8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che*

*venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:*

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;*
- b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;*
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;*
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.*

*9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n.147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.*

Inoltre l'art. 147 quater del d.lgs. n. 267/2000 prevede che l'Ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, dallo stesso partecipate, e che a tal fine definisca: “(omissis) *gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.*

#### **INDIRIZZI E OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO**

Si definiscono di seguito gli obiettivi specifici e le linee di indirizzo da intraprendere per il contenimento delle spese di funzionamento, a cui devono conformarsi gli organismi di cui sopra.

Dal disposto dell'art. 19 del T.U.S.P. si evince che nel contenimento delle spese di funzionamento è possibile tenere conto di un certo margine di flessibilità, essendo consentito programmare le operazioni di contenimento sul complesso delle spese di funzionamento e non più solo su quelle per il personale, con possibili compensazioni tra le diverse tipologie di costo. Gli indirizzi di seguito rappresentati potranno essere derogati laddove al soggetto partecipato siano attribuite dall'Amministrazione Comunale ulteriori funzioni rispetto a quelle svolte nel triennio di riferimento o in presenza di eventuali interventi strategici di riassetto organizzativo che potranno richiedere la definizione di indirizzi da adottarsi con specifici provvedimenti. Analogamente, per le società che erogano servizi pubblici in settori regolamentati, potranno essere previste deroghe in presenza di vincoli imposti dalle Autorità competenti che risultino incompatibili con l'applicazione del presente atto.

In ogni caso le deroghe devono essere preventivamente concordate tra i competenti uffici del Comune di Massa e le società controllate.

#### **INDIRIZZI E OBIETTIVI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ**

Ai fini del presente atto, per “*spese di funzionamento*” si intendono le seguenti voci dei costi della produzione dello schema di bilancio:

- costi per servizi
- costi per spese per godimento per beni di terzi
- costi per personale
- costi per oneri diversi di gestione.

Le società dovranno adoperarsi al fine di garantire, in costanza di servizi affidati/svolti, il contenimento dei costi di esercizio entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto al precedente triennio, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economico-finanziaria annuale.

Ad integrazione di quanto sopra indicato, è tuttavia consentito un incremento complessivo delle voci di costo interessate, in presenza di una crescita dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica

registrata nell'anno di riferimento rispetto alla media dei ricavi del triennio precedente, in misura non superiore al tasso percentuale di crescita dei ricavi stessi.

L'andamento delle spese di funzionamento dovrà essere rendicontato nell'ambito delle relazioni semestrali sul governo societario, all'interno di un'apposita sezione dedicata, al fine di un costante monitoraggio che consenta di intervenire, qualora si rendesse necessario, per aggiornare e rivedere gli indirizzi oggetto del presente provvedimento, anche attraverso specifiche ulteriori disposizioni.

Si forniscono inoltre le seguenti indicazioni per il contenimento di alcune tipologie di spesa.

#### **Spese per studi e incarichi di consulenza**

Per le spese di studi e consulenze ovvero per prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, assistenza continuativa in materia legale o amministrativa, al di fuori di quelle rese in occasione e in funzione di assistenza e rappresentanza in giudizio, l'indirizzo è il seguente:

Contenimento nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei tre esercizi precedenti a quello di riferimento.

Qualora le società per carenze organizzative interne abbiano necessità di conferire incarichi di consulenza esterna i cui costi eccedano il limite sopra indicato, ne faranno motivata richiesta all'Amministrazione.

#### **Spese di personale a parità di servizi resi**

Per "*spesa di personale*" si intende:

- le retribuzioni ordinarie e gli oneri contributivi del personale di ruolo;
- le risorse destinate al salario accessorio ed al lavoro straordinario;
- la spesa complessiva di oneri per il personale assunto a tempo determinato;
- la spesa complessiva per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- la spesa complessiva per la somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;
- la spesa sostenuta per i dipendenti immessi in servizio mediante distacco;
- la spesa per contratti di formazione-lavoro e altri rapporti formativi.

Si esprimono i seguenti indirizzi:

Adozione di una programmazione del fabbisogno del personale, articolata su base triennale e aggiornato di anno in anno, improntata al contenimento dei costi del personale, sia attraverso il contenimento dei costi degli oneri contrattuali sia mediante una politica assunzionale che sia coerente con la necessità di garantire l'efficacia ed efficienza delle attività e compiti assegnati alla società e con le sue prospettive di sviluppo.

Contenimento delle spese di personale di qualsivoglia tipologia al massimo entro la media del triennio precedente, nonché obbligo di adozione di misure di riduzione di premi e riconoscimenti.

Divieto di procedere ad assunzioni di personale ed in generale all'incremento della spesa di personale in presenza di squilibri gestionali e/o di risultati di esercizio negativi non riconducibili ad eventi straordinari, fino al ripristino del pareggio di bilancio.

Con riferimento agli oneri contrattuali:

- contenimento degli oneri contrattuali di secondo livello, a parità di mansioni, compiti e responsabilità attribuite, entro i limiti vigenti alla data di approvazione del presente documento, fatti salvi gli effetti derivanti da nuove assunzioni e dall'applicazione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili a ciascuna società;
- distribuzione al personale di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società;
- contenimento, entro il limite della spesa media sostenuta nel triennio precedente, per il ricorso a contratti di acquisto, noleggio o leasing di autovetture da destinarsi all'uso promiscuo, da parte del personale dipendente e degli amministratori.
- Il rapporto percentuale tra il margine operativo lordo e il costo del personale deve essere pari o superiore alla media del triennio precedente.

## **INDIRIZZI GESTIONALI IN ORDINE AL REGIME AUTORIZZATORIO RELATIVO ALLE ASSUNZIONI**

Ai sensi dell'art. 19, comma 2 del T.U.S.P. *“Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001”*.

Tenuto conto di quanto sopra, si esprimono i seguenti indirizzi generali concernenti le politiche del personale delle società a controllo pubblico del Comune di Massa:

- Procedere, con atto formale dell'organo amministrativo, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla rilevazione delle eccedenze di personale o alla dichiarazione di assenza di eccedenze;
- Preventiva approvazione e pubblicazione del regolamento per il reclutamento del personale secondo i criteri e le modalità prescritte dal comma 2 dell'art. 19 T.U.S.P., nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità;
- Richiesta scritta all'Amministrazione Comunale, volta a conseguire l'autorizzazione preventiva all'avvio di procedure finalizzate a nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- Prima di procedere all'avvio di procedure finalizzate a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato verificare, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, la possibilità di copertura del fabbisogno con procedure di mobilità del personale degli altri soggetti sottoposti al presente atto di indirizzo, sulla base di accordi con gli stessi. In alternativa alla mobilità, il reclutamento del personale può avvenire mediante distacco da altro soggetto sottoposto al presente atto, con conseguente rimborso delle relative spese;

### **RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI**

La violazione degli indirizzi e degli obiettivi sopra espressi, con particolare riferimento a quelli concernenti le spese di personale, possono configurare ipotesi di revoca degli amministratori per giusta causa ex art. 2383 C.C., ovvero l'esercizio di azioni di responsabilità laddove, dalla violazione degli stessi, dovessero determinarsi ipotesi di danno per la società o per l'amministrazione pubblica socia.

Analoghe conseguenze potranno determinarsi nel caso in cui la società, nell'esercizio della propria autonomia, attivi proroghe o rinnovi di contratti di lavoro a tempo *“determinato”* dalle quali possa scaturire il diritto alla conversione del contratto a tempo *“indeterminato”*, senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione degli organi preposti.

Anche qualora la società ottenga l'autorizzazione alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricadrà sempre nella responsabilità esclusiva dell'organo amministrativo e di controllo della società interessata l'eventuale conversione *“di fatto”* del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

## **2. OBIETTIVI GESTIONALI**

### **PREMESSA E AMBITO APPLICATIVO**

L'art. 147-quater, *“controlli sulle società partecipate non quotate”*, del d.lgs. 267/2000 (TUEL), aggiunto dal d.l. 174/2012 e successivamente modificato, prevede:

*1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.*

*2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema*

informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. [...] Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”.

### **OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il combinato disposto del d.lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della l. 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della l. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e del d.lgs. n. 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (T.U.S.P.), ha innovato la materia dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società a controllo pubblico, negli enti di diritto privato controllati, nelle società partecipate e negli altri enti di diritto privato considerati dal legislatore all'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013.

In tema di trasparenza, quest'ultimo articolo disciplina l'“ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni” relativo, tra l'altro, agli obblighi di pubblicazione, prevedendo che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 33/2013 per le P.A. si applichi, in quanto compatibile, anche alle società in controllo pubblico come definite dal T.U.S.P.. La norma impone, quindi, un vaglio di compatibilità delle disposizioni in relazione alla tipologia degli enti, tenendo conto dei tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura.

Tale compatibilità non deve, quindi, essere esaminata caso per caso, ma va valutata in relazione alle diverse categorie di organismi e alla tipologia delle attività svolte. In particolare si dovranno distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici.

Con delibera n. 1134/2017, A.N.A.C. ha adottato le “nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, con le quali è disciplinata l'applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione che la legge pone direttamente in capo alle società e agli organismi controllati, a cui è affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse. Alla delibera è allegata una tabella contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione.

Nel contesto legislativo vigente di riferimento si segnalano anche la l. n. 190/2012, “disciplina in materia di prevenzione della corruzione”, il d.l. n. 90/2014, “misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” e il d.lgs. n. 39/2013, “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Contribuiscono alla delimitazione e alla comprensione della disciplina anche i seguenti provvedimenti dell'ANAC:

- le Linee Guida in materia di "whistleblowing";
- le Linee Guida in materia di FOIA (accesso civico generalizzato);



- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- i comunicati del Presidente, gli orientamenti e le FAQ in materia di trasparenza pubblicati sul sito Internet dell'Autorità.

### OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI

Nell'ambito di applicazione dell'articolo 147 quater del T.U.E.L. sono stati individuati obiettivi afferenti le seguenti tipologie:

- Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, assegnati alle società controllate, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del T.U.S.P. e dell'articolo 147 quater del T.U.E.L., come dettagliati nella prima parte del presente documento;
- Obiettivi comuni a tutti gli organismi partecipati derivanti da adempimenti di legge;
- Obiettivi gestionali specifici, da individuarsi con specifici provvedimenti alla luce delle caratteristiche che contraddistinguono ogni singolo organismo partecipato.

### MONITORAGGIO SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Le società controllate e gli organismi partecipati dovranno fornire evidenza degli esiti del monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati all'interno della relazione sul governo societario e del report previsto dal regolamento sul controllo analogo.

Nelle pagine che seguono si riportano le schede attraverso le quali sono definiti gli obiettivi e gli indicatori assegnati a ciascun organismo partecipato.

E.V.A.M. S.p.A.

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi
Obiettivi spese funzionamento	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento come esplicitati nella parte 1. del presente documento	Rapporto costi funzionamento per "Servizi" (b7 CE) / Valore della produzione	=> media del triennio
		Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale	=> media del triennio
Obiettivi comuni a tutti gli organismi	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge	100%
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge	100%
Obiettivi comuni a tutti gli organismi	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono	Evasione adempimento	Entro il 28.2.2020 (salvo proroghe termini)

	funzioni di O.d.V.		
	Riduzione indebitamento complessivo	Stock debito 31/12	-2%
	Miglioramento gestione economico patrimoniale	Incremento redditività gestione patrimoniale	+5%
	Miglioramento/Mantenimento margine operativo lordo	Risultato margine operativo lordo	=> esercizio precedente
	Adozione di indicatori di valutazione del rischio di crisi aziendale da inserire in appositi programmi da allegare alla relazione sul governo societario, come disposto da Art. 6, commi 2 e 4, D. Lgs. 175/2016.	Predisposizione griglia di indicatori	100%